

PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO REGOLAMENTO ASSEGNI (emanato con DR n.638/2010).

Il nuovo Regolamento si applica a tutti gli assegni banditi a partire dal 16/06/2010 (giorno successivo alla data pubblicazione su Bollettino).

Per i bandi già emanati e i rinnovi già deliberati prima del 16/06/2010, rimane in vigore il precedente Regolamento.

✓ **ABOLIZIONE DEL FONDO DI RIEQUILIBRIO** (art.2 precedente regolamento).

In linea con quanto deliberato dagli Organi in riferimento alle nuove regole sul Budget integrato 2010. Le funzioni svolte dalla Commissione di riequilibrio nell'ambito della risoluzione dei contratti sono ora previste in capo alla Commissione Ricerca (art.14 nuovo regolamento).

✓ **STIPULA DEI CONTRATTI**

Abolizione dell'obbligo di stipula dei contratti di assegni cofinanziati dall'Ateneo entro il 31/12 (art.10 precedente regolamento). Con il Budget Integrato 2010, gli Organi Accademici hanno infatti posto il vincolo del raggiungimento nel periodo 01/07/2010 – 30/06/2011 del 75% della **spesa** effettivamente sostenuta¹ per gli assegni di ricerca (mandati di pagamento) dalla Struttura.

✓ **PUBBLICITA' DEL BANDO**

In analogia con altri regolamenti di ateneo, ogni singolo bando di concorso per l'attribuzione di un assegno di ricerca deve essere pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione sul portale di Ateneo (art.9 nuovo regolamento).

✓ **STIPULA DEL CONTRATTO CON VINCITORE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA**

Qualora **nei bandi per assegni post-dottorali la struttura abbia espressamente previsto** come requisito di accesso anche il solo certificato di ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione di durata almeno triennale, al vincitore potrà essere stipulato un contratto con immediata efficacia giuridica ed economica anche se in possesso del solo certificato d'ammissione all'esame finale di dottorato.

In caso di mancato conseguimento del titolo entro 9 mesi dalla conclusione del dottorato, il contratto di assegno si risolverà immediatamente (art.10 nuovo regolamento).

Tale disciplina si applica anche nei bandi per gli assegni professionalizzanti in cui la struttura abbia eventualmente ed espressamente indicato come requisito il titolo di dottore di ricerca o il certificato di ammissione all'esame finale per il conseguimento dello stesso.

✓ **DISCIPLINA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**

In linea con una policy dell'Ateneo è stato introdotto un nuovo articolo sui diritti di proprietà intellettuale. L'assegnista è tenuto a sottoscrivere un impegno di riservatezza. (art.10 bis nuovo regolamento). Seguiranno linee guida.

¹ Per il raggiungimento del vincolo di spesa, la struttura deve fare riferimento alla media della spesa del biennio giugno 2008 – giugno 2010, includendo in tale ammontare sia la spesa sostenuta dalla struttura per assegni attivati sul budget integrato, sia quella per assegni completamente autofinanziati.

✓ **INCOMPATIBILITA'**

- L'assenza delle incompatibilità, di seguito indicate, deve sussistere al momento della decorrenza del contratto (art.12 nuovo regolamento):
 - a) lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - b) incarico di professore a contratto con responsabilità di insegnamenti ufficiali in corsi di laurea presso qualsiasi Ateneo;
 - c) iscrizione a Scuole di Specializzazione e corsi di Master universitario fatto salvo quanto indicato al comma successivo per gli assegni professionalizzanti in relazione alle scuole di specializzazione;
 - d) ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo;
 - e) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi Ateneo.

- I soli assegni di ricerca professionalizzanti sono compatibili (su autorizzazione del Consiglio della Struttura secondo le modalità indicate nell'articolo) con l'iscrizione a scuole di specializzazione per le quali non siano percepite borse/contratti (art.12 nuovo regolamento).